



Ordinanza sul sistema di ingressi/uscite (OSIU)

del [...]

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 103f della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. l'elenco dei dati del sistema di ingressi/uscite (EES) nonché i diritti di inserimento, trattamento e consultazione delle autorità nell'EES ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226²;
- b. la procedura di consultazione e di accesso ai dati dell'EES;
- c. l'accesso ai dati dell'EES tramite il punto di accesso centrale;
- d. il trattamento dei dati;
- e. i diritti degli interessati, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

Art. 2 Definizioni

¹ Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

RS ...

¹ RS 142.20; FF 2019 3819

² Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

- a. *Stato Schengen*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen;
- b. *frontiere esterne Schengen*: frontiere stabilite secondo l'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 agosto 2018³ concernente l'entrata e il rilascio dei visti;
- c. *cittadino di uno Stato terzo*: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio;
- d. *reato di terrorismo*: reato secondo l'allegato 1a dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013⁴;
- e. *altro reato grave*: reato secondo l'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS.

² Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 1.

Sezione 2: Elenco dei dati dell'EES nonché diritti di inserimento, trattamento e consultazione nell'EES

Art. 3 Elenco dei dati dell'EES

(Art. 103/lett. c LStrI)

I dati dell'EES figurano nell'allegato 2.

Art. 4 Diritti di inserimento e trattamento online

(art. 103c cpv. 1 LStrI)

¹ Nell'ambito dei loro compiti legali, le unità organizzative e le persone seguenti delle autorità della Confederazione di cui all'articolo 103c capoverso 1 LStrI possono inserire e trattare online dati nell'EES:

- a. presso l'Amministrazione federale delle dogane (AFD): i collaboratori incaricati di compiti concernenti il controllo delle persone:
 - 1. per adempiere i loro compiti nell'ambito delle verifiche di frontiera,
 - 2. per esaminare la legalità del soggiorno in Svizzera,
 - 3. per allestire e aggiornare il fascicolo EES;
- b. presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM): l'Ambito direzionale Immigrazione e integrazione:
 - 1. nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto,
 - 2. per esaminare la legalità del soggiorno in Svizzera;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni: nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto.

² Nell'ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali e comunali seguenti possono inserire e trattare online dati nell'EES:

³ RS 142.204

⁴ RS 362.0

- a. le autorità cantonali di polizia incaricate dei controlli alle frontiere esterne Schengen: per adempiere i loro compiti nell'ambito delle verifiche di frontiera;
- b. le autorità cantonali e comunali di polizia:
 - 1. per esaminare la legalità del soggiorno in Svizzera,
 - 2. per allestire e aggiornare il fascicolo EES;
- c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze:
 - 1. nell'ambito della revoca, dell'annullamento o della proroga di un visto,
 - 2. per esaminare la legalità del soggiorno in Svizzera;
- d. le autorità cantonali di migrazione e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze:
 - 1. per esaminare la legalità del soggiorno in Svizzera,
 - 2. per allestire e aggiornare il fascicolo EES;

³ L'allegato 2 definisce la portata dei diritti di inserimento e trattamento.

Art. 5 Diritti di consultazione online
(art. 103c cpv. 2 e 5 LStrI)

¹ Nell'ambito dei loro compiti legali, le unità organizzative e le persone seguenti delle autorità della Confederazione di cui all'articolo 103c capoverso 2 LStrI possono consultare online i dati dell'EES:

- a. presso l'AFD: i collaboratori incaricati di compiti concernenti il controllo delle persone:
 - 1. per effettuare le verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera,
 - 2. nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) (art. 109a LStrI),
 - 3. per esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera e per identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera.
- b. presso la SEM:
 - 1. l'Ambito direzionale Immigrazione e integrazione:
 - nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI)
 - per esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera e per identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera,

2. l'Ambito direzionale Pianificazione e risorse: per allestire statistiche (art. 63 del regolamento [UE] 2017/2226⁵);
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI);
- d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI).

² Nell'ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali e comunali seguenti possono consultare online i dati dell'EES:

- a. le autorità cantonali di polizia incaricate dei controlli alle frontiere esterne Schengen:
 1. per effettuare le verifiche di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera,
 2. nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI);
- b. le autorità cantonali e comunali di polizia che effettuano i controlli delle persone: per esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera e per identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera;
- c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il C-VIS (art. 109a LStrI);
- d. le autorità cantonali di migrazione e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: per esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera e per identificare gli stranieri eventualmente registrati nell'EES con un'altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera.

³ In qualità di punto di accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare online i dati dell'EES nell'ambito dei suoi compiti legali.

⁴ L'allegato 2 definisce l'estensione dei diritti di consultazione.

Sezione 3: Procedura di consultazione e di accesso ai dati dell'EES

Art. 6 Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni

¹ La consultazione dell'EES ai fini dell'esame delle domande di visto e della relativa decisione o delle decisioni di annullamento, revoca o proroga di un visto si effettua direttamente mediante il C-VIS in base a uno o più dei seguenti dati:

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

- a. cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza (dati personali);
- b. tipo e numero del documento di viaggio, codice dello Stato di rilascio, data di scadenza (dati relativi ai documenti di viaggio);
- c. numero della vignetta di visto, codice dello Stato di rilascio (dati relativi ai visti);
- d. impronte digitali, immagine del volto (dati biometrici).

² Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità competente può consultare i dati delle categorie I–VI menzionati nell'allegato 2.

Art. 7 Consultazione in caso di controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

¹ La consultazione dell'EES in caso di controlli di un cittadino di uno Stato terzo alle frontiere esterne Schengen o per esaminare la legalità del soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio svizzero si effettua in base a uno o più dati personali o relativi ai documenti di viaggio.

² Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati biometrici dell'interessato rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati che lo riguardano.

³ Se il confronto dà una corrispondenza, l'autorità competente può consultare i dati delle categorie I-IV menzionati nell'allegato 2.

⁴ Se l'interessato non può essere esaminato oppure l'autorità competente dubita della sua identità, si effettua una consultazione ai fini dell'identificazione.

Art. 8 Allestimento e aggiornamento del fascicolo EES individuale o dei dati d'ingresso

¹ Se, dalla consultazione dell'EES ai fini della verifica dell'identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 7, emerge che sull'interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, l'autorità responsabile può, se del caso, allestrarne uno.

² Se, dalla consultazione dell'EES ai fini della verifica dell'identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell'articolo 7, emerge che nell'EES sono già stati registrati alcuni dati, l'autorità competente può, se del caso, aggiornare i dati presenti e registrare nell'EES la data d'ingresso nello spazio Schengen, la data di partenza da tale spazio oppure il respingimento.

³ L'autorità competente registra i dati d'ingresso del cittadino di uno Stato terzo interessato, se quest'ultimo si trova già in Svizzera e se inizia il soggiorno di breve durata dopo un soggiorno prolungato in Svizzera.

Art. 9 Consultazione ai fini dell'identificazione

¹ La consultazione dell'EES ai fini dell'identificazione di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è già stato registrato sotto un'altra identità oppure non

adempie o non adempie più le condizioni d'entrata o di soggiorno nello spazio Schengen, si effettua in base ai dati biometrici rilevati sul posto.

² Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità competente può consultare i dati delle categorie I–IV menzionati nell'allegato 2.

Art. 10 Consultazione del calcolatore automatico

(art. 103c cpv. 3 e 103f lett. j LStrI)

¹ I servizi e le persone di cui all'articolo 5 possono consultare online il calcolatore automatico allo scopo di stabilire se il cittadino di uno Stato terzo ha superato la durata massima autorizzata di soggiorno nello spazio Schengen.

² Il calcolatore fornisce i dati della categoria VI menzionati nell'allegato 2.

Art. 11 Accesso all'elenco generato dal meccanismo di informazione

(art. 103f lett. j LStrI)

¹ Le unità organizzative seguenti della SEM possono accedere all'elenco generato dal meccanismo di informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2226⁶ riportante i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima autorizzata:

- a. l'Ambito direzionale Pianificazione e risorse: per allestire statistiche;
- b. l'Ambito direzionale Immigrazione e integrazione: per adempiere i suoi compiti legati ai settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell'identificazione.

² L'elenco contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell'allegato 2.

Sezione 4: Accesso a dati dell'EES tramite il punto di accesso centrale

Art. 12 Servizi autorizzati all'accesso

(art. 103c cpv. 4 LStrI)

¹ Nell'ambito dei loro compiti legali, le unità organizzative seguenti delle autorità della Confederazione di cui all'articolo 103c capoverso 4 lettere a–c LStrI possono chiedere alla CO fedpol dati dell'EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. presso fedpol:
 1. la Polizia giudiziaria federale,
 2. i servizi responsabili delle identificazioni internazionali;
- b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
 1. la divisione Acquisizione,
 2. la divisione Analisi,

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

3. il coordinamento Lotta al terrorismo,
 4. il coordinamento Servizio informazioni,
 5. il coordinamento Lotta all'estremismo,
 6. il coordinamento Non-proliferazione,
 7. l'ambito Servizio degli stranieri;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: per lottare contro i crimini e i delitti internazionali e per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale (CPP)⁷
1. i settori Assistenza giudiziaria internazionale, Protezione dello Stato, Terrorismo e Criminalità economica, a Berna,
 2. i settori Criminalità economica, Criminalità organizzata e Riciclaggio di denaro presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo.

² Nell'ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di cui all'articolo 103c capoverso 4 lettera d LStrI possono chiedere dati dell'EES alla CO fedpol per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi.

Art. 13 Procedura per l'acquisizione dei dati
(art. 103f/lett. b LStrI)

¹ I servizi di cui all'articolo 12 presentano alla CO fedpol una richiesta motivata di accesso ai dati dell'EES.

² In casi di urgenza, in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, la CO fedpol tratta la richiesta immediatamente e verifica a posteriori se le condizioni di cui all'articolo 14 sono soddisfatte compresa l'effettiva sussistenza di un caso di urgenza.

Art. 14 Condizioni per l'acquisizione dei dati
(art. 103f/lett. b e h LStrI)

¹ I dati richiesti sono comunicati a condizione che servano per:

- a. prevenire, individuare o investigare reati di terrorismo o altri reati gravi;
- b. stabilire se una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore noto di un simile reato o una persona nota presunta vittima di un simile reato ha già viaggiato o soggiornato sul territorio di uno Stato Schengen; o
- c. identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato.

² La CO fedpol verifica inoltre se:

- a. la comunicazione dei dati è proporzionata allo scopo; e

- b. sussistono prove o ragionevoli motivi per ritenere che la comunicazione dei dati contribuirà a raggiungere lo scopo perseguito.

³ La comunicazione dei dati per identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato (cpv. 1 lett. c) presuppone inoltre che la CO fedpol consulti i seguenti sistemi d'informazione nazionali prima di comunicare i dati:

- a. il sistema d'informazione basato sui profili del DNA secondo la legge del 20 giugno 2003⁸ sui profili del DNA;
- b. il sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) secondo l'ordinanza del 6 dicembre 2013⁹ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;
- c. il sistema d'informazione IPAS secondo l'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008¹⁰;
- d. il sistema d'informazione JANUS secondo l'ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008¹¹;
- e. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) secondo l'ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016¹².

⁴ Non è necessario consultare previamente i sistemi d'informazione nazionali nei casi in cui:

- a. una consultazione appare fin dall'inizio priva di qualsiasi possibilità di successo; o
- b. si deve prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave.

Art. 15 Consultazione e trasmissione dei dati

(art. 103/lett. b LStrl)

¹ Se le condizioni per la comunicazione dei dati sono adempiute, la CO fedpol consulta i dati dell'EES.

² Per gli scopi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere a e b, l'EES è consultato in base ai dati personali, ai dati relativi ai visti, ai dati relativi ai documenti di viaggio o ai dati biometrici. Se la ricerca dà uno o più risultati positivi, la CO fedpol può trasmettere alle autorità richiedenti i dati delle categorie I–VI menzionati nell'allegato 2;

³ Per lo scopo di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera c, l'ESS è consultato in base ai dati biometrici. Se la ricerca dà un risultato positivo, la CO fedpol può trasmettere alle autorità richiedenti i dati della categoria I menzionati nell'allegato 2.

⁸ RS 363

⁹ RS 361.3

¹⁰ RS 361.2

¹¹ RS 360.2

¹² RS 361.0

Art. 16 Scambio d'informazioni con Stati membri dell'UE che non applicano il regolamento (UE) n. 2017/2226
(art. 103c cpv. 4, 103e e 103f lett. i LStrI)

¹ Gli Stati membri dell'UE di cui all'articolo 103e LStrI possono chiedere alle autorità di cui all'articolo 12 l'accesso ai dati.

² La procedura, le condizioni nonché la consultazione e la trasmissione dei dati sono rette per analogia dagli articoli 13–15.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 17 Cancellazione dei dati di cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all'EES
(art. 103f lett. d LStrI)

I dati delle categorie I–VI di cui all'allegato 2 relativi a cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all'EES sono cancellati dalla SEM non appena l'interessato:

- a. ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera;
- b. ha ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera;
- c. è titolare di un permesso di dimora in Svizzera; o
- d. ha ottenuto la cittadinanza svizzera.

Art. 18 Rettifica, integrazione o cancellazione dei dati del meccanismo d'informazione
(art. 103f lett. d LStrI)

La SEM rettifica, integra o cancella dati di cittadini di Stati terzi riportati dal meccanismo d'informazione, se il richiedente dimostra:

- a. di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen a causa di circostanze gravi e imprevedibili;
- b. di aver nel frattempo acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen.

Sezione 6: Diritti degli interessati, protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 19 Diritto degli interessati ad accedere ai dati che li riguardano

¹ Il diritto di accesso è retto dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020¹³ sulla protezione dei dati.

² La SEM tratta le richieste di accesso.

¹³ RS 235.1; FF 2020 6695

Art. 20 Diritto degli interessati a far rettificare, integrare o cancellare i dati che li riguardano
(art. 103/lett. d LStrI)

¹ La procedura per esercitare il diritto a far rettificare, integrare o cancellare i dati nell'EES è retta dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226¹⁴.

² La SEM tratta le richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

Art. 21 Sicurezza dei dati
(art. 103/lett. e LStrI)

¹ La sicurezza dei dati per le autorità federali è retta:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dalle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019¹⁶ sulla sicurezza dell'informatica nell'Amministrazione federale.

² Nel caso delle autorità cantonali, la sicurezza dei dati è retta dalle disposizioni cantonali applicabili.

Art. 22 Statistiche

¹ La SEM può allestire statistiche concernenti l'EES in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica.

² I diritti di accesso a tale scopo sono definiti nell'allegato 2.

³ Le statistiche non devono consentire di risalire agli interessati.

Art. 23 Responsabilità del trattamento dei dati
(art. 103/lett. g LStrI)

La SEM è l'autorità nazionale secondo l'articolo 39 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2226¹⁷. È tenuta a eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

Art. 24 Vigilanza sul trattamento dei dati
(art. 103/lett. f LStrI)

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

¹⁵ RS **235.11**

¹⁶ Consultabili sul sito www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Direttive TIC > Basi

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

³ L'IFPDT è l'autorità di controllo nazionale secondo l'articolo 55 paragrafo 2 (UE) 2017/2226¹⁸. È tenuto a eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il [...].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

Allegato 1
(art. 2 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. Accordo del 26 ottobre 2004²⁰ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Convenzione del 22 settembre 2011²¹ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. Accordo del 17 dicembre 2004²² tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. Accordo del 28 aprile 2005²³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. Protocollo del 28 febbraio 2008²⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

¹⁹ RS **0.362.31**

²⁰ RS **0.362.1**

²¹ RS **0.362.11**

²² RS **0.362.32**

²³ RS **0.362.33**

²⁴ RS **0.362.311**

Allegato 2

(art. 3, 4 cpv. 3, 5 cpv. 4, 6 cpv. 2, 7 cpv. 3, 9 cpv. 2, 10 cpv. 2, 11 cpv. 2, 15 cpv. 2–3 e 22 cpv. 2)

Estensione dei diritti di accesso nell'EES

Legenda

Livelli di accesso:

A	Consultazione online
B	Inserimento e trattamento online
Vuoto	Nessun accesso
¹	Accesso indiretto via ORBIS e C-VIS

Unità organizzative:

SEM	Segreteria di Stato della migrazione
– I	Ambito direzionale Pianificazione e risorse (ADPR)
– II	Ambito direzionale Immigrazione e integrazione (ADII)
– III	Ambito direzionale Cooperazione internazionale (ADCI)
RSE:	Rappresentanze svizzere all'estero e missioni
DFAE:	Dipartimento federale degli affari esteri: Segreteria di Stato e Direzione politica
CO fedpol:	Centrale operativa di fedpol come punto di accesso centrale
AFD:	Amministrazione federale delle dogane
POCA:	Autorità cantonali e comunali di polizia operanti sul territorio svizzero nel quadro dei compiti concernenti il diritto in materia di stranieri
PCfr:	Autorità cantonali di polizia responsabili dei controlli alle frontiere esterne Schengen
MIGRA:	Autorità cantonali di migrazione o autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato le competenze corrispondenti

Elenco dei dati dell'EES

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM			Partner della SEM							
	I	II	III	RSE	DFAE	CO fedpol	AFD	POCA	PCir	MIGRA	(Reserve)
I. Fascicolo EES individuale											
<i>1. Dati personali</i>											
Cognomi	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Nomi	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Data di nascita	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Sesso	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Cittadinanze	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
<i>2. Dati biometrici</i>											
Immagine del volto		B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Impronte digitali		B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Assenza di impronte digitali o dell'immagine del volto: motivi		B	A	B	B	A	B	B	B	B	
<i>3. Dati relativi al documento di viaggio</i>											
Tipo e numero del documento di viaggio	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Codice dello Stato di rilascio del documento di viaggio	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Data di scadenza del documento di viaggio	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
II. Dati d'ingresso/uscita											
<i>1. Dati d'ingresso</i>											
Data e ora d'ingresso	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Valico di frontiera utilizzato per l'ingresso	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Autorità che ha autorizzato l'ingresso	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM			Partner della SEM							
	I	II	III	RSE	DFAE	CO fedpol	AFD	POCA	PCfr	MIGRA	(Reserve)
Familiare di un cittadino di uno Stato terzo secondo l'art. 2 par. 3 lett. b del regolamento (UE) 2017/2226 ²⁵ (si/no)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Numero della vignetta di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Codice dello Stato che ha rilasciato la vignetta di visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Validità del visto: data d'inizio della validità e data di scadenza	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Numero di ingressi autorizzati durante il periodo di validità del visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Informazioni sulla validità territoriale del visto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
2. Dati di uscita											
Data e ora di uscita	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Valico di frontiera utilizzato per uscire	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
III. Dati in caso di annullamento o revoca del visto o del soggiorno											
Informazioni sullo status: annullato, revocato	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Luogo e data della decisione	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Denominazione e sede dell'autorità responsabile	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Motivi dell'annullamento o della revoca	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
IV. Dati in caso di proroga del visto o del soggiorno											
Informazioni sullo status: prorogato	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Denominazione e sede dell'autorità	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Denominazione e sede dell'autorità responsabile	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Data di inizio e di scadenza della proroga	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Numero della vignetta del visto prorogato	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	

²⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

Denominazione dei campi dei dati dell'EES	SEM			Partner della SEM							
	I	II	III	RSE	DFAE	CO fedpol	AFD	POCA	PCfr	MIGRA	(Reserve)
Durata della proroga del soggiorno autorizzato	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Motivi della proroga	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Codice dello Stato di rilascio	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
V. Dati relativi al respingimento											
Data e ora della decisione		B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Valico di frontiera presso cui ha avuto luogo il respingimento		B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Autorità competente		B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Motivi del respingimento	A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	
Numero della vignetta di visto		A	A	A	A	A	A	A	A	B	
VI. Calcolatore automatico											
Durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d'ingresso previste		A	A	A ¹	A ¹		A	A	A	A	
Informazione se è stato esaurito il numero di ingressi autorizzati da un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi (numero di ingressi disponibili)		A	A				A	A	A	A	
Durata di un soggiorno fuoritermine	A	A	A				A	A	A	A	
Durata massima del soggiorno autorizzato al momento dell'ingresso		A	A	A ¹	A ¹		A	A	A	A	
VII. Informazioni sul programma nazionale di facilitazione (PNF)											
Stato membro che gestisce un PNF	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Denominazione del PNF	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Validità dello status PNF concesso (data)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	